



## CIRCOLARE N° 31 DEL 14 LUGLIO 2011

### D.Lgs. 231/01 e reati ambientali

Ampiamente prevista, lungamente attesa è arrivata la novella legislativa che introduce la “*Tutela ambientale*” nella norma sulla “Responsabilità Amministrativa dell’Impresa”. In attuazione delle direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi vengono apportate modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Dopo l’articolo 25-novies del D.Lvo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito l’Art. **25-decies** (*Reati ambientali*). Il provvedimento, licenziato dal Consiglio dei Ministri il 7 Luglio, è ora alla firma del Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla G.U.

In sintesi in decreto approvato prevede che in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all’articolo 29-quattordices, (*considera le attività in allegato VIII della Parte II, Titolo III del D.Lvo*) (in cui si considerano specifiche situazioni nei settori delle 1) Attività energetiche, 2) Produzione e trasformazione dei metalli, 3) Industria dei prodotti minerali, 4) Industria chimica, 5) Gestione dei rifiuti, e 6) in altre attività produttive) svolte senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) per i reati di cui all’articolo 137 (*scarichi e reflui*):

1) per la violazione del comma 1 (riguarda chi apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata), comma 7 (riguarda il gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3), comma 9 (a chi non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3), comma 12 (a chi non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque) e comma 14 (a chi effettua l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottempera al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività), la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 3 (a chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione), comma 4 (a chi viola le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente), comma 7 (al gestore del servizio idrico integrato che non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5), comma 8 (al titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo) e comma 13 (se lo scarico nelle 2 acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia), la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

3) per la violazione del comma 2 (a chi scarica acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), e comma 11 (a chi non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 – scarichi sul suolo - e 104 – scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

c) per i reati di cui all'articolo 256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*):

1) per la violazione del comma 1, lettera a) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti non pericolosi), e comma 6, (a chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 1, lettera b) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti pericolosi), comma 3 (a chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata), e comma 5 (a chi effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

3) per la violazione del comma 3, (a chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

d) per i reati di cui all'articolo 257 (*Bonifica dei siti*):

1) per la violazione del comma 1, (a chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio) si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

2) per la violazione del comma 2, (se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

e) per la violazione dell'articolo 258 (*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*) comma 4, (a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

f) per la violazione dell'articolo 259 (*Traffico illecito di rifiuti*), (a chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

g) per il delitto di cui all'articolo 260 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*), comma 1 (al fine di conseguire un ingiusto profitto, a chi, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, e, comma 2, da 400 a 800 quote (se si tratta di rifiuti ad alta radioattività);

h) per la violazione dell'articolo 260-bis (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI*) si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dal comma 6 (a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti), dal comma 7, (al trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati), e dal comma 8, (al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata), e si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso di rifiuti pericolosi;

i) per la violazione dell'articolo 279, (a chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, a chi viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, a chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta, a chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni, a chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.